Dalla Corte di Giustizia pesantissima condanna all'Italia per cattivo recepimento della Direttiva Uccelli. Integralmente accolte tutte le tesi da sempre sostenute da Diritto all'Ambiente. Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Giustizia 15 luglio 2010 (causa C- 373/08)

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La procedura di infrazione n.2131/06 aperta dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano per cattivo recepimento della Direttiva 79/409/CEE sotto numerosissimi profili è stata affrontata in plurime occasioni da Diritto all'Ambiente. Rimandando i nostri Lettori ai precedenti interventi per gli opportuni approfondimenti del caso, ritentiamo utile spendere qualche breve, ulteriore cenno, in merito alla pesantissima sentenza di condanna inflitta, tutt'altro che inaspettatamente, all'Italia, dalla Corte di Giustizia.

Come da lungo tempo anticipato da Diritto all'Ambiente, la Corte Europea, nella sentenza del 15 luglio 2010, resa nella causa C-573/08 ha preliminarmente ritenuto che "*poiché la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva".*

Nel merito, la Corte di Giustizia, dopo aver ritenuto degne di pregio tutte le censure mosse prima dalla Commissione nel parere motivato del 28 giugno 2006, che per completezza di esposizione provvediamo ad allegare in calce, e successivamente fatte proprie anche dall'Avvocato Generale, ha riferito su tre questioni che analizzeremo partitamente.

A sostegno del gravame proposto, la Commissione aveva dedotto ben undici motivi di ricorso, attinenti l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi gravanti sulla stessa ai sensi degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della Direttiva Uccelli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La prima questione da analizzare, di notevolissima importanza, è quella legata alla cattiva, *recte*, alla mancata trasposizione dell'art.4.4 della Direttiva nell'ordinamento nazionale.
Il rilievo principale mosso dalla Commissione, riguardava soprattutto la coerenza generale delle misure, con particolare riferimento ai criteri ornitologici uniformi. Al contempo, la Commissione aveva altresì censurato la mancata previsione di idonee misure di protezione per quanto concerne le zone di protezione esterna.

A tal proposito, è opportuno ricordare come, per espressa previsione della Direttiva, lo Stato membro sia tenuto ad assicurare la "coerenza generale" della Rete Natura 2000, che comprende anche le Zone di Protezione Speciale.
Ed invero: a) all'art. 4 paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE si prevede che siti di Rete Natura 2000 "costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione"; b) all'art. 4 paragrafo 1 della Direttiva 409/79/CEE si prevedono i succitati criteri ornitologici al fine di stabilire "misure speciali di conservazione"; c) ancora, all'art. 4 paragrafo 4 si prevede che gli Stati membri adottino "misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli"; d) da ultimo, il successivo art. 5 prevede che gli Stati membri adottino "le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione".

Nel tentativo di superare i ficcanti, e sostanzialmente insuperabili rilievi formulati prima dalla Commissione e poi dall'Avvocato generale, lo Stato Italiano aveva obiettato come, se da un lato è indubitabile che il DPR 8 settembre 1997 n.357 s.m.i. non costituisca espresso recepimento della previsione di cui all'art.4.4. della Direttiva Uccelli, pur tuttavia, le leggi quadro nn.394/91 e 157/92 garantirebbero la protezione degli habitat e degli uccelli selvatici anche al di fuori delle ZPS.

In realtà la Corte, con persuasiva motivazione, sul punto osservava come, quanto alla legge quadro sulle aree naturali protette, questa non conteneva alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitogiche previste dall'art.4 della Direttiva, mentre quanto alla legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio, se è vero che l'art.10 prevede l'elaborazione della pianificazione faunistico-venatoria anche al fine di favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica, tuttavia, anche questa previsione assume una portata evidentemente ben più limitata rispetto a quella di cui all'art.4.4 più volte citato. Né le previsioni di cui alla legge quadro, stante la loro formulazione, consentono di approdare alla conclusione che gli interessi ornitologici siano sistematicamente e specificamente protetti sulla mera base della normativa nazionale.

La seconda questione sottoposta al vaglio della Corte era quella, di nevralgica importanza, afferente la disciplina della caccia in deroga ed il corretto recepimento dell'art.9 della Direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come si può leggere nel parere motivato del 28 giugno 2006, la Commissione aveva osservato come, in Italia, si rinvenisse una sistema che di fatto autorizzava in modo sostanzialmente permanente la caccia a specie protette ai sensi della Direttiva Uccelli.

Quanto alla disciplina dei cd prelievi in deroga, è appena il caso di ricordare che intanto la Direttiva attribuisce alle autorità degli Stati Membri – che il nostro ordinamento interno individua nella Amministrazioni regionali - la facoltà di adottare deroghe ai divieti di prelievo imposti dalla Direttiva stessa, a condizione che questi assicurino che le deroghe rispettino i requisiti e le condizioni stabiliti all'art.9, lett. a), b) e c).

Il quadro normativo che fa da riferimento all'istituto in commento può essere così sintetizzato.

La Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva Uccelli), concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi, al fine di assicurare la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e disciplinarne lo sfruttamento, detta, agli artt. 5, 6, 7 e 8 prescrizioni rigorose e puntuali in materia di prelievo venatorio.
A tale rigoroso regime vincolistico, in base a quanto previsto nel successivo art. 9, gli Stati membri possono derogare, solo ed esclusivamente nel caso in cui che non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della riproduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli "in piccole quantità".

Le suddette deroghe, come ha ribadito la Corte nella sentenza che si annota e come da sempre sostenuto da Diritto all'Ambiente, devono in ogni caso menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse devono essere fatte, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, nonché i controlli che saranno effettuati.

Al contempo, dopo aver imposto agli Stati membri l'invio alla Commissione di una relazione annuale sull'applicazione delle deroghe (par. 3), l'art. 9 attribuisce alla medesima Commissione il compito di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non si rivelino incompatibili con i beni tutelati dalla Direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il legislatore statale, al dichiarato fine di armonizzare la disciplina interna con l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE", con l'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, ha introdotto l'art. 19-bis nella legge quadro n. 157 del 1992, il quale stabilisce, al comma 1, che le Regioni debbano disciplinare l'esercizio delle deroghe di cui alla Direttiva sopra menzionata, conformandosi alle prescrizioni e alle finalità previste in questa, nonché a quelle indicate di seguito nella medesima legge.

I commi successivi ricalcano sostanzialmente la disciplina comunitaria con alcune precisazioni, tra le quali l'espressa previsione secondo cui le deroghe debbano essere applicate solo dopo aver acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, oggi ISPRA) ovvero di altri istituti riconosciuti a livello regionale, che non potessero avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica fosse in grave diminuzione, e che dei provvedimenti adottati dalle Regioni e contrastanti con la legge nazionale ovvero con la direttiva comunitaria potesse essere disposto l'annullamento in sede governativa.
Prima dell'entrata in vigore della succitata legge n. 221/02, le Regioni, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non erano legittimate ad introdurre un regime derogatorio che il legislatore comunitario - per la generalità e complessità degli interessi che concernono la disciplina della protezione della fauna selvatica e che impongono un carattere unitario della normativa in materia – aveva inteso devolvere in via esclusiva ai legislatori nazionali.
Tale principio, conserva evidentemente la sua validità anche dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione, proprio in virtù della circostanza che l'esercizio di tale potere di deroga al disposto della Direttiva, andando ad incidere sul nucleo minimo di protezione della fauna selvatica, non può prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale.

In altre parole, la stessa emanazione della Legge n. 221/02 altro non è (rectius, sarebbe) che l'affermazione da parte dello Stato della propria potestà esclusiva in materia di individuazione delle specie di fauna selvatica soggette a prelievo, che successivamente individua nell'Ente regionale l'autorità delegata all'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva comunitaria, nel rispetto della Direttiva stessa e con i poteri che promanano dalla legge statale di "delega".

Tanto premesso, l'elemento di criticità riscontrato prima dalla Commissione, e successivamente dalla Corte Europea, risiedeva nella circostanza che nonostante lo Stato italiano avesse approvato la legge 3 ottobre 2002, n. 221, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari la situazione, non è sostanzialmente cambiata perché nell'attuazione di tale norma, molte Regioni non si sono attenute alle prescrizioni della stessa, modellate sul testo comunitario.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ne è derivato che, dopo alcune contestazioni riguardanti specifiche leggi regionali (Veneto, Sardegna: proc. n. 2004/4926 e 2004/4242), la Commissione europea decise di denunciare "la diffusa e generalizzata cattiva applicazione dell'articolo 9 della direttiva", anche "a causa del non chiaro e non efficace quadro normativo di riferimento (la citata legge n. 221 del 2002, in combinazione con le varie leggi regionali)" arrivando ad affermare "che la pratica di adottare deroghe non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 9 è una pratica di durata più che pluriennale" specie "da parte dell'autorità regionali responsabili dell'applicazione delle deroghe"... la Commissione europea ha quindi avviato due nuove procedure di infrazione (la 2006/2131, di natura generale, in cui è stato oggetto di censura, al punto n.37, pag.10, anche la pregressa normativa regionale emiliana, successivamente abrogata, e la 2006/4043, questa volta in riferimento alla normativa regionale ligure) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Direttiva 79/409/CEE,

Tali considerazioni consentono di approdare all'analisi della terza questione sottoposta allo scrutinio della Corte, e segnatamente quella afferente la cd. irresponsabilità soggettiva della Regioni.

In argomento, è appena il caso di ricordare come la corretta esecuzione degli obblighi comunitari, derivanti, nel caso di specie, dalla Direttiva 79/409/CEE, incomba direttamente allo Stato Membro, e non già alle sue singoli articolazioni territoriali, per le quali vige il noto principio della cd. irresponsabilità soggettiva.
Tanto è vero, ma non potrebbe essere altrimenti, che il principio dell'assoluta indifferenza dell'ordinamento comunitario alle regole interne degli Stati membri e ai criteri di ripartizione, da questi stabiliti, delle attribuzioni e delle competenze è una costante delle pronunce della Corte di giustizia (cfr. ex multis, Commissione c. Italia, causa C-33/90), che ha sottolineato come ciascuno Stato membro, benché sia libero di articolare le competenze al proprio interno nel modo ritenuto più opportuno, sia tenuto comunque ad assicurare sempre una corretta, completa e tempestiva attuazione degli atti comunitari non direttamente applicabili.

Ciò premesso ed osservato, come sottolineato dalla stessa Commissione al punto 26 del parere motivato, la legge statale di recepimento, che ha aggiunto l'art.19-bis alle legge n.157/92, funziona da legge quadro, poiché sono le Regioni ad essere responsabili dell'applicazione della deroghe – non nel senso di rispondere dalla loro corretta attuazione nei confronti della Commissione bensì, più semplicemente, nel senso che l'ordinamento nazionale conferisce a loro la facoltà di porle in essere – e, a tale fine, si sono spesso dotate di una ulteriore normativa di rango regionale che individua le regola in base alle quali le deroghe stesse possono essere autorizzate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tale soluzione peraltro, sembra potersi poggiare saldamente sul disposto di cui all'art.117 comma 5 della Cost. che, nella fase ascendente, riserva alle Regioni e alle Province Autonome, nelle materie di loro competenza, unicamente la partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché, nella cd. fase discendente, la sola "attuazione" ed "esecuzione" degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 31 luglio 2010

In calce riportiamo la motivazione integrale della pronuncia della Corte Europea di Giustizia

*****

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 luglio 2010

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione»

Nella causa C-573/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 marzo 2010,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, poiché la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.

Contesto normativo

La normativa dell'Unione

2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 79/409, essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ed è volta a disciplinarne lo sfruttamento.

3 L'art. 2 di tale direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 di quest'ultima ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

4 In forza dell'art. 3 della direttiva 79/409, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 2 di tale direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della medesima direttiva, una varietà e una superficie di habitat.

5 Ai sensi dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 «[a]l di fuori [delle] zone di protezione [speciale], gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat».

6 L'art. 5 della citata direttiva impone altresì agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda in particolare il divieto di uccidere, catturare o disturbare gli uccelli di cui all'art. 1 di quest'ultima e di distruggere i nidi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

7 L'art. 6 della direttiva 79/409 vieta, fatte salve alcune deroghe, di porre in commercio le specie di uccelli tutelate dalla direttiva.

8 In forza dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/409, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. L'art. 7, n. 4, di tale direttiva dispone, in particolare, che «gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione [...] sulla caccia».

9 Conformemente all'art. 9 della direttiva 79/409, gli Stati membri possono, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, derogare a tale regime restrittivo per la caccia nonché alle altre restrizioni e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, per le ragioni elencate nel citato art. 9, n. 1, lett. a)-c), e cioè, in primo luogo, nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni all'agricoltura, per la protezione della flora e della fauna, in secondo luogo, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni e, in terzo luogo, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Ai sensi dell'art. 9, n. 2, della citata direttiva, le deroghe dovranno menzionare le specie che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser compiute, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, nonché i controlli che saranno effettuati.

10 In forza dell'art. 10, n. 2, della direttiva 79/409, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relativamente alle ricerche e ai lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 di tale direttiva.

11 Conformemente all'art. 11 della citata direttiva, gli Stati membri consultano la Commissione in merito all'introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

12 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 79/409, l'applicazione delle misure adottate in forza di tale direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva.

13 L'art. 18, n. 2, della direttiva 79/409 esige che il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato da tale direttiva sia comunicato alla Commissione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La normativa nazionale

14 In forza dell'art. 1, n. 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Supplemento ordinario alla GURI n. 46 del 25 febbraio 1992; in prosieguo: la «legge n. 157/1992»), le regioni e le province provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.

15 Le specie menzionate all'art. 2, n. 1, lett. b) e c), della legge n. 157/1992 sono particolarmente protette.

16 In forza dell'art. 3 di tale legge, è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

17 Conformemente all'art. 10 della legge citata, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto, per le regioni e le province, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle specie mediante la destinazione differenziata del territorio.

18 In forza dell'art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.

19 L'art. 18 della legge n. 157/1992 indica i periodi nel corso dei quali è consentito abbattere talune specie e autorizza le regioni a modificarne i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

20 Conformemente all'art. 19 bis, n. 1, della legge n. 157/1992, le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409. In forza di tale art. 19 bis, n. 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge citata e della direttiva 79/409.

21 Conformemente all'art. 20 della legge n. 157/1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste autorizza l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

22 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, della legge n. 157/1992, in linea di principio è vietato a chiunque:

«(...)

prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica (...);

(...)

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica (...);

(...)

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica (...);

(...)».

23 L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario alla GURI n. 248 del 23 ottobre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 357/1997»), dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate e adottano per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

24 In forza dell'art. 6 del decreto n. 357/1997, la rete «Natura 2000» comprende le zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409 e dall'art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, alle quali si applicano gli obblighi derivanti, segnatamente, dall'art. 4 di tale decreto.

25 Conformemente all'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 del 13 dicembre 1991; in prosieguo: la «legge n. 394/1991»), tale legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, vale a dire le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

26 In forza dell'art. 1, n. 3, di tale legge, i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2 di tale articolo sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, nonché

- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili e difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Fase precontenziosa del procedimento e ricorso

27 Con lettera di diffida inviata alla Repubblica italiana il 10 aprile 2006, la Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa italiana di trasposizione della direttiva 79/409 entro un termine di due mesi dalla ricezione di detta lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che veniva negata dalla Commissione in considerazione dell'imminente apertura della stagione venatoria e della necessità di rendere la legislazione italiana conforme alla direttiva 79/409 senza ulteriore indugio.

28 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse contestato gli addebiti formulati in tale lettera di diffida né posto rimedio alla situazione ivi denunciata, la Commissione ha emesso, il 28 giugno 2006, un parere motivato invitando tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al citato parere motivato nel termine di due mesi dal ricevimento di quest'ultimo.

29 La Repubblica italiana, mediante comunicazioni del 31 agosto e 24 novembre 2006, 31 luglio, 27 settembre, 24 ottobre e 26 novembre 2007, 21 marzo 2008, nonché in occasione di vari contatti con la Commissione, ha annunciato modifiche legislative e regolamentari dirette a porre rimedio agli addebiti formulati dalla Commissione nel parere motivato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

30 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rispettato gli impegni da essa assunti al fine di modificare la normativa di cui è causa e che non fosse stato posto fine all'inadempimento addebitatole allo spirare del termine impartito nel parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

31 Con ordinanza 10 dicembre 2009, causa C-573/08 R, Commissione/Italia, il presidente della Corte ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione dell'art. 4, n. 1, della legge regionale della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, come modificata per la stagione venatoria 2009/2010 dalla legge regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21.

Sul ricorso

32 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce undici motivi attinenti agli inadempimenti della Repubblica italiana a taluni obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della direttiva 79/409. Occorre rilevare che il motivo attinente all'art. 4 di tale direttiva si riferisce unicamente al n. 4, seconda frase, di detto articolo.

33 Occorre esaminare, anzitutto, il motivo attinente alla violazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, poi quello relativo alla violazione dell'art. 9 di tale direttiva e, infine, i motivi attinenti alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della citata direttiva.

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409

Argomenti delle parti

34 La Commissione sostiene che l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non è stato trasposto nell'ordinamento giuridico italiano.

35 A tale proposito essa afferma che la normativa di trasposizione dell'art. 4, n. 4, della direttiva 79/409 - e cioè gli artt. 4 e 6 del decreto n. 357/1997 - predispone idonee misure di prevenzione atte ad impedire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat riguardo alle zone di protezione speciale e non nei confronti degli habitat esterni a tali zone.

36 Inoltre, la Commissione contesta le affermazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, secondo le quali l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 è stato recepito, in realtà, con le leggi nn. 394/1991 e 157/1992. Secondo la Commissione, le disposizioni delle due leggi invocate dalla Repubblica italiana non presentano alcun contenuto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

specificamente ornitologico e hanno una portata più limitata di quella dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.

37 La Repubblica italiana afferma che diverse disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 garantiscono la protezione degli habitat fuori delle zone di protezione speciale di cui all'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.

38 Anzitutto, la Repubblica italiana osserva che l'art. 1, n. 1, della legge n. 394/1991 prevede varie zone protette finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del paese, fermo restando che, a suo parere, esse sono in parte esterne alle zone di protezione speciale. Tale Stato membro rileva poi che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge citata, i territori sui quali insistono dette aree sono sottoposti, nel loro complesso, ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo, in primo luogo, di perseguire, in particolare, la conservazione di specie animali o vegetali e, in secondo luogo, l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale.

39 Inoltre, la Repubblica italiana afferma che, conformemente all'art. 10 della legge n. 157/1992, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nell'ambito della quale le amministrazioni provinciali devono provvedere ad attuare, da una parte, programmi volti al ripristino ed alla tutela degli habitat e dall'altra, azioni mirate volte a tutelare l'avifauna migratoria lungo le rotte di migrazione. Infine, tale Stato membro rileva che, in forza dell'art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e che, in base ai regolamenti regionali ed ai disciplinari provinciali, il rilascio della concessione aziendale è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.

Giudizio della Corte

40 Sebbene l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non imponga obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati, cionondimeno gli Stati membri devono porsi seriamente l'obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale (v. sentenza 13 dicembre 2007, causa C-418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-10947, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, è giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la Repubblica italiana deve adoperarsi per adottare le misure adeguate al fine di evitare l'inquinamento o la perturbazione degli habitat.

41 Come sostiene la Commissione, la Repubblica italiana, avendo riconosciuto che il decreto n. 357/1997 non costituisce una trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

79/409, afferma che le leggi nn. 394/1991 e 157/1992 consentono di garantire il rispetto dell'obbligo risultante da tale disposizione della citata direttiva.

42 Occorre esaminare, pertanto, se può ritenersi che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, invocate dalla Repubblica italiana, consentano di garantire la protezione degli habitat degli uccelli selvatici al di fuori delle zone di protezione.

43 Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 1 della legge n. 394/1991 verte esclusivamente sull'istituzione e la gestione delle aree naturali protette ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale del paese e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitologiche previste dall'art. 4 della direttiva 79/409. La circostanza che tali zone siano assoggettate ad un regime speciale di protezione e di gestione ai fini della conservazione, in particolare, di specie animali non consente di ritenere che gli interessi ornitologici siano specificamente protetti. Pertanto, è giocoforza rilevare che la legge n. 394/1991 non prevede misure adeguate per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di cui è causa al di fuori delle zone di protezione speciale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 182).

44 Quanto alle disposizioni della legge n. 157/1992 invocate dalla Repubblica italiana, nemmeno tali disposizioni prevedono misure idonee ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Si deve rilevare, infatti, anzitutto, che l'art. 10 di tale legge, in forza del quale le province elaborano una pianificazione faunistico-venatoria nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica, ha una portata più limitata di quella dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni di ordine ornitologico. In particolare, se è pur vero che il soggiorno della fauna migratoria, conformemente all'art. 10 della legge n. 157/1992, deve essere tutelato in taluni territori, occorre rilevare che l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, mira alla tutela degli habitat di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ai sensi dell'art. 1 di tale direttiva. Del pari, l'obbligo, legato all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di elaborare programmi di conservazione e di ripristino ambientale, previsto dall'art. 16 della legge n. 157/1992, non consente di ritenere che gli interessi ornitologici saranno specificamente e sistematicamente protetti.

45 Ciò premesso, si deve concludere che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 non possono ritenersi costitutive di un'adeguata trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Pertanto, si deve dichiarare che la censura della Commissione relativa alla violazione di quest'ultima disposizione è fondata.

Sulla censura relativa alla violazione dell'art. 9 della direttiva 79/409

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Argomenti delle parti

46 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la normativa di attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409, e cioè l'art. 19 bis della legge n. 157/1992, istituisce un procedimento di controllo di legittimità delle deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo».

47 In secondo luogo, la Commissione afferma che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonché Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 della direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfac0evano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

48 Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, la Commissione rileva che l'art. 59 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, consente in maniera generale la caccia di due specie protette, cioè il passero e lo storno, senza che siano rispettate le esigenze di cui all'art. 9 della direttiva 79/409, considerato che tali due specie sono menzionate in una legge la cui applicazione non è limitata a specifiche stagioni venatorie e che non indica i motivi per cui il prelievo di tali due specie rappresenterebbe l'unica soluzione possibile al fine di prevenire rilevanti danni alle colture.

49 Inoltre, essa ritiene che la citata normativa della Regione Abruzzo lasci un ampio margine alla Giunta regionale per disciplinare il prelievo venatorio in deroga delle specie interessate dalla direttiva 79/409 al fine di tutelare l'agricoltura, l'allevamento, la flora e la fauna.

50 La Commissione aggiunge che vari provvedimenti di attuazione evidenziano che la Regione Abruzzo ricorre al prelievo venatorio in deroga facendo applicazione della citata normativa.

51 Per quanto riguarda la regione Lazio, la Commissione osserva che l'art. 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, introdotto dalla legge 20 gennaio 2002, n. 3, consente in maniera generale la caccia di tre specie protette, vale a dire passero, storno e passera mattugia, senza menzionare le ragioni astratte, né tantomeno i motivi concreti che giustificano l'autorizzazione del prelievo di dette specie protette. A suo parere, tale normativa non indica né i mezzi né gli impianti e tantomeno i metodi di cattura e di uccisione autorizzati.

52 La Commissione aggiunge che, sebbene la citata normativa sia stata modificata dall'art. 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, recante legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e le specie oggetto della deroga non siano più menzionate, non per questo essa soddisfa i requisiti di cui all'art. 9

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

della direttiva 79/409, in quanto non è necessario che i singoli atti menzionino le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso di casualità tra il prelievo e l'esigenza che esso è inteso a soddisfare, né che il criterio attinente all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti sia soddisfatto.

53 La Commissione rileva inoltre che provvedimenti concreti adottati al fine di autorizzare il prelievo venatorio in deroga contravvengono parimenti l'art. 9.

54 Quanto alla regione Lombardia, la Commissione osserva che il prelievo venatorio in deroga di varie specie protette è stato autorizzato senza rispettare l'art. 9 della direttiva 79/409. Infatti, le leggi regionali 2 agosto 2004, n. 18 (stagione venatoria 2004/2005) e 3 agosto 2005, n. 13 (stagione venatoria 2005/2006) non riportano motivazioni sufficienti per spiegare le ragioni dei prelievi venatori in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola autorizzati ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), di tale direttiva e di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno autorizzati in forza dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva medesima.

55 La Commissione osserva inoltre che il prelievo per le specie fringuello, peppola e storno è stato successivamente autorizzato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 (stagione venatoria 2007/2008), senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulle ragioni astratte e sui motivi concreti che renderebbero necessario il prelievo di alcuni esemplari di tali specie, né sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

56 La Commissione aggiunge che varie delibere dimostrano che la normativa della Regione Lombardia non è conforme all'art. 9 della direttiva 79/409.

57 Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Commissione osserva che l'art. 37 bis della legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36, recante modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non richiede che le singole deroghe indichino le ragioni e i motivi che giustifichino tali deroghe, informino circa l'esame concreto delle altre possibili soluzioni e menzionino l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate.

58 Secondo la Commissione, le leggi regionali 5 dicembre 2003, n. 57, 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57, nonché le delibere di applicazione delle medesime, presentano gli stessi vizi.

59 Per quanto riguarda le regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia, la Commissione sostiene che gli atti applicativi che autorizzano il prelievo in deroga siano in contrasto con l'art. 9 della direttiva 79/409.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

60 La Commissione ne conclude che dalla trasposizione e attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409 nell'ordinamento giuridico italiano consegue l'autorizzazione di un regime semi-permanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata.

61 La Repubblica italiana afferma che il Ministero dell'Ambiente si impegna a porre in essere qualsiasi iniziativa affinché le regioni coinvolte adeguino la loro legislazione e indica, quindi, di aver comunicato alla Corte le osservazioni che le sono state trasmesse da alcune delle regioni interessate. Tale Stato membro ha precisato, all'udienza, che la posizione delle regioni era stata esposta dal momento che la caccia ricade nella loro competenza esclusiva, pur riconoscendo che la normativa in materia di caccia non è adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 79/409.

Giudizio della Corte

62 Si deve osservare anzitutto, da un lato, che la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall'altro, che l'efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (sentenza 12 luglio 2007, causa C-507/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5939, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

63 Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-6597, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

64 Peraltro, sempre secondo giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 23 aprile 2009, causa C-493/08, Commissione/Grecia, punto 8; 4 giugno 2009, causa C-555/08, Commissione/Svezia, punto 10, e 26 novembre 2009, causa C-211/09, Commissione/Grecia, punto 7).

65 Ora, nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti atti a garantire la corretta trasposizione dell'art. 9 della direttiva 79/409.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

66 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l'attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull'applicazione dell'art. 258 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell'art. 258 TFUE, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell'Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (v. sentenza 10 giugno 2004, causa C-87/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5975, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-67/05, Commissione/Germania, punto 9, e giurisprudenza ivi citata).

67 Ciò premesso, la circostanza che la caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non può dispensare la Repubblica italiana dall'obbligo di garantire che le deroghe al regime restrittivo della caccia adottate dalle autorità competenti rispettino i requisiti e le esigenze posti dall'art. 9 della direttiva 79/409.

68 Conseguentemente, si deve dichiarare che la censura della Commissione attinente alla violazione di detto art. 9 è fondata.

Sulle censure relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409

Argomenti delle parti

69 In primo luogo, la Commissione afferma di non aver rinvenuto nell'ordinamento giuridico italiano alcuna disposizione di trasposizione degli artt. 2, 10, n. 2, e 13 della direttiva 79/409. Essa ne deduce che le disposizioni citate non sono state trasposte in tale ordinamento giuridico.

70 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la normativa di trasposizione dell'art. 3 della direttiva 79/409, e cioè l'art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, non prevede che, all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 della direttiva 79/409, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all'art. 2 di quest'ultima.

71 In terzo luogo, la Commissione afferma che la normativa di trasposizione dell'art. 5 della direttiva 79/409, e cioè gli artt. 2, n. 1, lett. b) e c), 3 e 21, n. 1, lett. o)(1) e ee), della legge n. 157/1992, non prevede alcun divieto di distruzione e danneggiamento deliberato delle specie di uccelli tutelate da tale direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

72 In quarto luogo, la Commissione osserva che l'art. 21, n. 1, lett. bb), della legge n. 157/1992, che traspone nell'ordinamento giuridico italiano l'art. 6 della direttiva 79/409, non vieta il trasporto per la vendita degli uccelli menzionati all'art. 1 di tale direttiva.

73 In quinto luogo, la Commissione sostiene che l'art. 18 della legge n. 157/1992, con cui è stato trasposto nell'ordinamento giuridico italiano l'art. 7 della direttiva 79/409, non richiede espressamente che i periodi di caccia rispettino il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Essa deduce inoltre l'assenza di una disposizione di diritto interno che preveda modalità adeguate di informazione sull'applicazione concreta della legislazione sulla caccia.

74 In sesto luogo, la Commissione osserva che la normativa di trasposizione dell'art. 11 della direttiva 79/409, cioè l'art. 20 della legge n. 157/1992, non prevede che la Commissione sia consultata nei casi di eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

75 In settimo luogo, la Commissione afferma che, non avendo comunicato i testi delle leggi regionali emanate dalle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia, la Repubblica italiana ha violato l'obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna in relazione al recepimento e all'applicazione della direttiva 79/409, sancito dall'art. 18, n. 2, di quest'ultima.

76 La Repubblica italiana riconosce la mancata trasposizione delle summenzionate disposizioni e afferma che il governo italiano ha sottoposto all'esame del Senato un disegno di legge che tiene conto delle osservazioni della Commissione.

Giudizio della Corte

77 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza emerge che la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

78 Orbene, nel caso di specie è assodato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato i provvedimenti necessari per la corretta trasposizione della direttiva 79/409 sotto questi diversi profili non erano stati emanati.

79 Si devono pertanto ritenere fondate le censure della Commissione relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

80 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve dichiarare che, poiché la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 79/409 non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.

Sulle spese

81 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Poiché la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Firme

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)